



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

FELICE MANNA	Presidente
MARIO BERTUZZI	Consigliere
PATRIZIA PAPA	Consigliere
ROSSANA GIANNACCARI	Consigliere-Rel.
GIUSEPPE FORTUNATO	Consigliere

Oggetto:

CONTRATTO D'OPERA Ud.30/01/2023 CC
--

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10297/2022 R.G. proposto da:

(omissis) (omissis) lettivamente domiciliato in (omissis)
presso lo studio dell'avvocato (omissis)
che lo rappresenta e difende
unitamente all'avvocato (omissis)

-ricorrente-

contro

(omissis) (omissis) (omissis)

-intimato-

avverso ORDINANZA di TRIBUNALE REGGIO EMILIA n. 367/2022
depositata il 18/02/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2023
dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.

FATTI DI CAUSA

L'avvocato (omissis) (omissis) itò in giudizio innanzi al Tribunale di
Reggio Emilia la società (omissis) (omissis) per



sentirla condannare al pagamento del compenso dovuto per l'attività professionale prestata in un procedimento dinanzi al Giudice del Lavoro di Reggio Emilia.

L'avvocato ^(omissis)(omissis) oiché nel suddetto procedimento assisteva la società contro due contraddittori, nel quantificare le proprie spettanze professionali chiese al Tribunale la maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4, co. 2, D.M. 55/2014, modificato dal D.M. n. 37/2018.

Il Tribunale, accertata l'attività professionale effettivamente svolta dal difensore e riconosciuto il suo diritto al compenso, accolse il ricorso e condannò società (omissis) (omissis) al pagamento di € 3.078,00, oltre oneri, accessori e spese.

Per quel che rileva in questa sede, il giudice di merito esclude che dovesse applicarsi l'aumento del 30%, osservando che l'art. 4 D.M. 55/2014 trovava applicazione unicamente quando l'avvocato assiste più soggetti aventi la medesima posizione processuale e non, come nel caso di specie, quando il difensore patrocina le spese di una sola parte processuale nei confronti di più contraddittori.

Ricorre in cassazione (omissis) (omissis) ulla base di un unico motivo ed ha depositato memoria in prossimità dell'udienza.

La società (omissis) (omissis) è rimasta intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 4, co. 2, D.M. 55/2014, per avere il Tribunale escluso l'aumento del 30% del compenso giudice di merito erroneamente ritenendo che l'art. 4 D.M. 55/2014 trovi applicazione unicamente quando l'avvocato assiste più soggetti aventi la medesima posizione processuale e non, come nel caso di specie, quando il difensore patrocina le spese di una sola parte processuale in presenza di più contraddittori.

Il ricorso è fondato.



L'art. 4 D.M. 55/2014, secondo comma, prevede testualmente che il compenso dell'avvocato possa essere l'aumento del 30% quando in una causa l'avvocato assiste piu' soggetti aventi la stessa posizione processuale ma anche nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro piu' soggetti.

Questa Corte ha affermato che, in tema di onorari di avvocato, l'art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014 non si applica nel caso in cui il professionista difenda più parti aventi la stessa posizione processuale ovvero una sola parte contro più parti ma in processi introdotti separatamente e non riuniti, ancorché aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto e di diritto (Cass. 31030/2019).

Il ricorso va, pertanto accolto; l'ordinanza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Reggio Emilia in persona di altro magistrato.

P. Q. M.

accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Reggio Emilia in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 30 gennaio 2023.

Il Presidente

Felice Manna

